

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05525/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2022, proposto da  
Laura Di Poce, rappresentato e difeso dall'avvocato Greta Morelli, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione della Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico  
Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Matteo Minerva, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

per l'annullamento, previa sospensiva,

con istanza di misure cautelari provvisorie

ex art. 56 cpa

- dell'esito della prova scritta del “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato

al reclutamento del Personale docente per i posti comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD 21 aprile 2022 n. 499 come modificato ed integrato dal DD 5 gennaio 2022 n. 23”, con riferimento ai posti banditi nella Regione Lazio per la classe A022, nella parte in cui reca la correzione dell'elaborato della ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 68/100;

- della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 14074 del 13.04.2022, successivamente rettificata con nota prot. 14284 del 15.04.2022, recante avviso di convocazione delle prove orali (turno 2 maggio - 7 luglio 2022), laddove non risulta il nominativo della ricorrente, esclusa dalla procedura per mancato superamento della prova scritta;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente formato digitale, recante correzione dell'elaborato della ricorrente con attribuzione di un punteggio numerico pari a 68/100;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n. 326/2021 per la classe di concorso A022, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 3 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei, fuorvianti ed in contrasto con il “Quadro di riferimento” redatto dalla medesima Commissione;

- per quanto occorrer possa, della lex specialis del concorso in esame ed, in particolare, del Bando di concorso di cui al DD 499/2020 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati, ivi incluso il Quadro di riferimento redatto dalla Commissione Nazionale per la classe di concorso A022, nella parte in cui possa interpretarsi quale lesivo degli interessi della ricorrente;

- degli atti concorsuali nella parte in cui prevedono, quale soglia minima per il superamento della prova scritta il punteggio di 70/100;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra

impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad una rettifica del punteggio relativo alla sua prova scritta ed al conseguente provvedimento di ammissione della stessa alle successive fasi concorsuali, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di merito nonché per la condanna anche in forma specifica ex art. 30 cpa delle Amministrazioni resistenti – ciascuna di quanto di competenza – a disporre l'ammissione della dott.ssa DI POCE alla procedura concorsuale per cui ora è causa, previa adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio dalla medesima conseguito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento del diritto della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa atteso che, in linea con quanto affermato da precedenti e numerosi decreti monocratici pronunciati in relazione a fattispecie identiche a quella in esame e facilmente consultabili sul sito internet della Giustizia amministrativa, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, in quanto in pedissequa e tempestiva esecuzione della suddetta ordinanza l'amministrazione è tenuta ad ammettere con riserva la ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali;

Vista l'istanza formulata con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21.6.2022-

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**